

m. dg. TRIBUNALE DI ANCONA 04300202200 PRESIDENZA		
N. _____ 15 MAR 2018		
UOR	CC	PEC
Funzione	Macroattività	Attività
Facoltà	Sottosegretario	

R.G.N. 3811/2017



TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile

Il G.D.,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 27.01.2012, n. 3, da Silvio Ferrantino, in data 06.12.2017;

rilevato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente la propria residenza in Ancona;

che il Ferrantino presenta i requisiti soggettivi di accesso alla procedura non esercitando, né avendo in passato esercitato attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla l. 3/2012. Invero, in qualità di Maresciallo Maggiore dei Carabinieri, il ricorrente è dipendente statale, mentre i debiti da lui contratti risultano tutti funzionali al soddisfacimento dei bisogni della sua famiglia;

che il Ferrantino versa in una evidente condizione di sovraindebitamento, come attesta la sproporzione tra le sue risorse, consistenti nel solo suo reddito mensile netto, pari ad € 2.138,00, e l'esposizione debitoria complessiva di € 227.275,34;

che non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

che, secondo quanto attestato dall'Avv. Fabiola Tombolini, professionista nominata ai sensi dell'art. 15, comma 9, con provvedimento del 03.06.2016, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

che, infatti, risulta allegato al ricorso l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute. L'esposizione debitoria complessiva, come detto, ammonta ad € 227.275,34, di cui € 100.000 nei confronti dell'Inps a titolo di mutuo, € 247,99 nei confronti del Condominio di Via Volturmo, in Falconara Marittima e le restanti € 127.027,35 nei confronti di banche. Si tratta di crediti chirografari in quanto anche l'ipoteca costituita in favore dell'Inps sull'immobile di proprietà del ricorrente, risulta essere stata escussa, seppure con un ricavato insufficiente a soddisfare integralmente lo stesso creditore garantito;

che dall'elenco dei beni risulta la sola proprietà di un'autovettura tipo Renault Megane immatricolata nel 2007 e stimata dall'O.C.C. in circa € 2.500,00;

che non risultano compiuti atti di disposizione nel corso dell'ultimo quinquennio;

che il ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale degli ultimi tre anni, dimostrando che la sua unica fonte di reddito è costituita dalla retribuzione di cui fruisce quale lavoratore dipendente del Ministero della Difesa;

che, come attestato dal certificato dello stato di famiglia, pure prodotto, il nucleo familiare del ricorrente si compone del coniuge, [REDACTED], allo stato disoccupata, e dei figli [REDACTED] e [REDACTED], entrambi a carico del ricorrente;

- a IBL Banca, creditrice per € 17.072,00, per l'importo di € 2.779,00;
- all'Inps, creditrice per € 100.000,00, per l'importo di € 16.280;
- a Ubi Banca, creditrice per € 40.000,00, per l'importo di € 6.512,00;
- a Unicredit, creditrice per € 13.065,95, per l'importo di € 2.127,00;
- a Banca Ifis, creditrice per € 35.078,00, per l'importo di € 5.710,00;
- a TRC, creditrice per € 1.811,40, per l'importo di € 293,00;
- a Unicredit S.p.a., creditrice per € 20.000,00, per l'importo di € 3.255,00;
- al Condominio Via Volturmo di Falconara Marittima, creditore per € 247,99, per l'importo di € 44,00;

- € 90,12 a IBL Banca;
- € 528,00 all'Inps;
- € 211,20 a Ubi Banca;
- € 69,00 a Unicredit;
- € 185,16 a Banca Ifis;
- € 9,48 a TRC;
- € 105,60 a Unicredit S.p.a.;
- € 1,44 al Condominio Via Volturmo di Falconara Marittima;

rilevato che l'Avv. Fabiola Tombolini ha attestato la veridicità dei dati come sopra riportati e ha ritenuto il piano proposto fattibile ma a condizione che si ritengano inopponibili alla procedura sia il contratto di cessione del quinto dello stipendio, attualmente in essere in favore di IBL per un importo di € 388,00, sia quello di delegazione di pagamento stipulato in favore di Unicredit per € 300,00 mensili; ritenuto che tale soluzione si impone alla luce delle plurime indicazioni in tal senso rinvenibili nel testo della l. 3/2012 e già messe in evidenza dalla giurisprudenza. In particolare, poiché il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione dell'accordo di composizione della crisi, per espressa previsione dell'art. 10, comma 5, l. 3/2012, è equiparato all'atto di pignoramento, ad esso devono ritenersi applicabili, tra le altre, le disposizioni del codice civile in materia di opponibilità degli atti, di cui agli artt. 2912 ss. c.c. Con specifico riferimento alla cessione di crediti futuri, è dato rinvenire in dottrina e giurisprudenza due orientamenti. Secondo un primo indirizzo, la cessione è opponibile ai creditori concorrenti soltanto se tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano divenuti esigibili prima del pignoramento o della declaratoria di fallimento e siano stati notificati o accettati con atto avente data certa. Infatti, sebbene il contratto di cessione debba intendersi perfezionato per effetto del solo scambio dei consensi, in ossequio al principio consensualistico, trattandosi di negozio avente ad oggetto crediti futuri esso produrrà nell'immediato solo effetti obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti, argomentando ex art. 1472 c.c. (Cass. sez. I, 27.01.2006, n. 1759; Cass. Sez. I, 31.08.2005, n. 17590; Cass., sez. I, 03.10.2000, n. 13075; Cass. sez. I,

29.01.1999, n. 785; Cass., sez. I, 14.11.1996, n. 9997; Cass. sez. I, 22.11.1993, n. 11516). Per altro orientamento, invece, è necessario distinguere tra crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto-base (come i crediti di lavoro), e crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. In applicazione analogica dell'art. 2918 c.c., la cessione dei primi prevale sul pignoramento nell'ambito di un triennio, purché prima del pignoramento stesso sia stata notificata o accettata dal debitore ceduto. Rispetto ai secondi, invece, è necessaria la notificazione o accettazione dopo che il credito sia venuto ad esistenza, ma prima del pignoramento, affinché prevalga la cessione (Cass. sez. I, 21.12.2005, n. 28300; Cass. sez. lav. 26.10.2002, n. 15141).

Tale ultima impostazione non pare, tuttavia, condivisibile in quanto muove dal presupposto per cui l'opponibilità della cessione di crediti futuri richiederebbe la notifica o l'accettazione del singolo credito ceduto, una volta venuto ad esistenza, tesi che, pur se sostenuta in giurisprudenza, confligge con il chiaro tenore letterale dell'art. 5 l. 21.02.1991, n. 52. Soprattutto, però, essa riposa sull'applicazione analogica di una disposizione, l'art. 2918 c.c., in materia di opponibilità di cessioni di fitti e pigioni non ancora scaduti, che è norma, palesemente, di carattere eccezionale rispetto alla regola posta dall'art. 2914, n. 2, c.c., in violazione dell'art. 14 disp. prel. c.c. (non fosse altro perché per la liberazione o cessione di fitti e pigioni per un periodo superiore a tre anni l'ordinamento contempla la possibilità di ricorrere alla pubblicità dichiarativa, ai sensi degli artt. 1650 e 2643, n. 9, c.c., preclusa alle cessioni aventi ad oggetto altri crediti, anche di lavoro).

Tuttavia, d'accordo con l'orientamento maggioritario, la questione non attiene all'opponibilità della cessione, senz'altro possibile in caso di notifica o accettazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2914, n. 2, c.c., ma all'efficacia della stessa. Ciò che non consente al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente al pignoramento è, infatti, la circostanza che l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione ad un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità, proprio a causa dell'effetto di spossessamento prodotto dal pignoramento (Trib. Livorno 17.05.2017). L'equiparazione, poi, tra quest'ultimo ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012 consente di estendere tale conclusione anche all'accordo di composizione della crisi, in maniera coerente, peraltro, con l'affermata natura concorsuale della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, l. 3/2012 (Trib. Palermo 30.06.2017).

Ed infatti è fuor di discussione che la cessione dello stipendio non sia opponibile al fallimento del cedente (Cass. sez. I, 27.01.2006, n. 1759). In tal senso è pure esplicito l'art. 7 l. 21.02.1991, n. 52, allorché dispone che, anche in caso di cessione di crediti opponibili, il curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito, limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

Né può dubitarsi del fatto che anche i crediti di lavoro siano acquisiti all'attivo fallimentare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, l. fall., senza che sia necessario a tale scopo alcun provvedimento ulteriore da parte degli organi della procedura. L'art. 46 l. fall. prevede, infatti, che gli stipendi e i salari non siano acquisiti al fallimento entro i limiti di quanto occorra per il mantenimento del fallito e della famiglia, determinati con decreto del giudice delegato. Per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, però, l'acquisizione è totale se il fallito non chiede e ottiene dal giudice delegato un provvedimento che determini la misura degli alimenti spettantigli (Cass. sez. I, 02.09.1995, n. 9268; Cass. sez. I, 25.07.1986, n. 4758; Cass. sez. I, 13.11.1964, n. 2738).

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla disciplina dell'accordo di composizione della crisi e, per vero, anche rispetto al piano del consumatore, nel senso che anche il decreto di omologa crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, l. 3/2012 (Trib. Livorno 18.01.2018), nonché, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, un effetto di spossessamento attenuato già nella fase della procedura che

precede l'omologa, precludendo al debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, l. 3/2012.

Ritenere, inoltre, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 10, comma 2, lett. c). Si è, infatti, rilevato che "se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive, con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione – deve ritenersi – delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione, risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti" (Trib. Livorno 17.05.2017; Trib. Livorno 01.02.2017).

Ancora, ai sensi dell'art. 7 l. 3/2012 è, "possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile ... avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni ... come attestato dagli organismi di composizione della crisi". *A fortiori*, deve affermarsi la falcidiabilità dei crediti chirografari e tra questi di quelli relativi a prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio (Trib. Palermo 30.06.2017). Eventuali contestazioni in punto di convenienza della proposta o del piano, poi, dovranno essere sottoposte al giudice dell'omologa, il quale dovrà assumere a parametro di confronto il presumibile ricavato dalla procedura liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss. Infatti, secondo gli artt. 12, comma 2, e 12-bis, comma 4, in caso di contestazione della convenienza della proposta o del piano da parte di un creditore, "il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria".

Orbene, l'art. 14-ter, comma 6, lett. b), dispone che "non sono compresi nella liquidazione ... b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice". Pertanto il credito da stipendio non è utilizzabile nell'ambito della procedura liquidatoria, se non per la parte eccedente quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia.

E poiché il legislatore non rinvia all'art. 545 c.p.c., il parametro di valutazione degli importi necessari al mantenimento non può essere rappresentato né dalla quota di 1/5 dell'emolumento, ma deve essere determinato di volta in volta dal giudice sulla base della documentazione prodotta ex artt. 14-ter, comma 2, e 9, comma 2, l. 3/2012.

Inoltre tale esclusione opera pure in presenza di atti di disposizione del detto credito, nel senso che, da un lato, lo stipendio dovrà essere destinato al mantenimento della famiglia del debitore anche per la parte eventualmente oggetto di disposizione, dall'altro, la parte dello stipendio eccedente le esigenze di mantenimento dovrà essere acquisita alla procedura e resa oggetto di riparto secondo le regole del concorso, quantunque precedentemente ceduta (Trib. Pistoia 27.12.2013).

D'altro canto, se gli accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra creditore e debitore dovessero essere ritenuti vincolanti, gli stessi impedirebbero l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale dei singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Di conseguenza, è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari (Trib. Grosseto 09.05.2017);

P.Q.M.

FISSA

ORDINA

V° si autorizza e' appiome

AVVERTE

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, entro il 25.04.2018. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. A tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provveda a trasmettere, entro il 05.05.2018, a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere all'O.C.C.;

DISPONE

che l'O.C.C. provveda a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, entro e non oltre il 20.05.2018.

Si comunichi al ricorrente e all'Avv. Fabiola Tombolini.

Ancona, il 11.03.2018

Il G.D.
dott.ssa Giovanna Bilò

Avv. SERENELLA BACHIOCCO
P.H.O. CAVOUR N. 17
60121 ANCONA

1

TRIBUNALE DI ANCONA

R.G. n. 2834/2016

Giudice dott.ssa Miconi

O.C.C. nominato: Avv. Fabiola Tombolini

**Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012**

Il Sig. Silvio Ferrantino ^{noto al rogore il 02/01/1969} (C.F. FRRSLV69A02D643K) residente in Ancona, Via XXV Aprile n. 83, coniugato in regime di comunione legale dei beni con la Signora (C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Serenella Bachiocco (BCHSNL63H56F560S), PEC serenella.bachiocco@pec-ordineavvocatiancona.it, presso il cui studio, sito in Ancona 60121 AN, Piazza Cavour n. 17 è elettivamente domiciliato,

espone

ai creditori la propria proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, redatta con l'ausilio dell'Avv. Fabiola Tombolini (CF: TMBFBL71E64E690J, pec avv Tombolini@siriopec.it), nominata quale Professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F. per lo svolgimento delle funzioni demandate dalla L. n. 3/2012 all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che ha attestato l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti di seguito esposto.

PREMESSO CHE

il ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta al Tribunale di nomina di gestore della crisi, congiuntamente alla moglie,

(doc. 1). Ciò sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il reddito percepito dalla loro famiglia, costituito unicamente dallo stipendio del Sig. Ferrantino;

- vi è tuttavia una presenza di masse passive e attive non perfettamente coincidenti tra i coniugi, che potrebbe creare confusione in ordine alla destinazione dell'attivo specificamente riconducibile a ciascuno dei coniugi. Al fine quindi di semplificare l'accesso e lo svolgimento della procedura si è optato per la predisposizione di un ricorso riferibile al Sig. Ferrantino, con

1

rinuncia della moglie in relazione all'istanza formulata congiuntamente (doc. 2), quindi con separazione delle masse attive e passive, riservata una eventuale domanda separata in capo alla Signora ~~XXXXXX~~

- ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012, il ricorrente è "Consumatore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali, del tutto estranei ad attività imprenditoriale o professionale;

- il Sig. Silvio Ferrantino non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art 1 del RD 16.3.1942 n. 267, e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art 7 della l. 3/2012 e sotto la sua responsabilità di non aver utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito nessuno dei provvedimenti di cui all'art 14 e 14 bis e che ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;

- il debitore dichiara altresì di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale;

- volendo porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui si trova, ha ottenuto la nomina di un professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, nella persona dell'Avv. Fabiola Tombolini di Ancona, anche al fine di assistere l'istante *"nella presentazione di uno dei procedimenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento"* (doc. 3);

- il presente piano, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo prevede, costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo già stato esecutato e venduto in sede di esecuzione forzata l'unico immobile di proprietà (prima casa) sul quale gravava ipoteca, e in relazione alle esigenze della famiglia, con due figli di 21 e 16 anni a carico;

- il ricorrente espone nel passivo gli importi così come vantati dai creditori, al solo fine di agevolare l'accesso alla procedura, e ai fini del computo delle maggioranze in sede di voto, senza che lo stesso importi riconoscimento di

debito di tali somme ove il presente piano non giunga ad omologa. Infatti i crediti da finanziamento (anche con cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento sempre sullo stipendio) originano da ripetute negoziazioni di debiti precedenti e risalenti nel tempo, con aggravii di costi e oneri per il consumatore, che non sono stati sottoposti a perizia e verifiche dei conteggi anche complessi per non gravare la situazione di ulteriori poste passive necessitate da tali indagini).

La situazione familiare, attivo disponibile

Il nucleo familiare dell'istante è composto dai coniugi Silvio Ferrantino e [REDACTED], nonché dai due figli: [REDACTED], nato il [REDACTED] e [REDACTED], nato il [REDACTED], come attestato dal certificato di stato di famiglia del Comune di Ancona (AN) in data 27.3.2017 (doc. 4).

Il Sig. Ferrantino non è proprietario di alcun bene salvo l'auto usata Renault Megan targata DF647JJ, di scarso valore, ed in ogni caso indispensabile alle necessità familiari.

E' titolare dei seguenti rapporti:

- conto corrente bancario n. 000050101052 acceso presso la filiale della BCC di Ancona, il cui saldo alla data dell'1.12.2017 è pari a € 5,83, come risultante dall'ultimo estratto di c/c allegato (doc. 5).
- libretto postale di deposito a risparmio nominativo ordinario nr. 33979857 (intestato con la moglie) con saldo alla data del 10.5.2017 di € 32,82;
- carta prepagata Postepay nr. 4023600644224919 intestata a Ferrantino Silvio con saldo al 4.5.2017 di € 1,17, in scadenza il 31.10.2018;
- carta prepagata Postepay nr. 4023600631176841 intestata a Ferrantino Silvio e in uso ai figli, con saldo al 17.5.2017 di € 10,01, in scadenza il 31.7.2017;
- polizza Postevita n. 50005948415, tot. € 688,80 al 1.8.2017.

Il ricorrente è Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in servizio presso la Legione "Carabinieri Marche" (arruolatosi nel 1992), la signora [REDACTED] è disoccupata dal 2011 (doc. 6). Il [REDACTED]

... il secondo figlio, (

Dall'agosto 2011 la famiglia è monoreddito e conta esclusivamente sulle entrate rappresentate dal reddito da lavoro dipendente del sig. Ferrantino, come documento dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre che si allegano.

Lo stipendio mensile a disposizione della famiglia è pari a residui € 1.450,00 mensili, oltre agli straordinari (circa € 200 al mese, doc. 7 che variano in relazione all'attività effettiva e non sempre sono garantiti. Senza tale decurtazione lo stipendio netto sarebbe di circa € 2.138,00 al mese.

Il netto risente di una decurtazione mensile di complessivi € 688,00, detratti in busta paga per il pagamento di debiti pregressi (€ 388,00 mensili per cessione del quinto in favore di Ibl Banca, ex Barclays Bank Plc, e € 300 mensili per delegazione di pagamento in favore di Unicredit, ex Nuova Carichieti Spa).

Tale importo non consente di disporre di somme sufficienti al mantenimento della famiglia, e al pagamento dei debiti pregressi.

La famiglia momentaneamente, a seguito del pignoramento e vendita forzata della propria abitazione (doc. 8) risiede in locali messi a disposizione dalla Caserma, e non è in grado di programmare, nell'attuale situazione di indebitamento in cui versa, l'ulteriore spesa di reperimento di un'abitazione in locazione.

Spese correnti necessarie alla famiglia

La quantificazione delle spese necessarie al mantenimento della famiglia non è agevole, in quanto per un corretto calcolo del fabbisogno necessario si dovrebbe tener conto anche di una spesa per la locazione di un immobile, in aggiunta alle spese correnti ad oggi (la famiglia è attualmente residente in alloggio di servizio con pagamento delle utenze, doc. 9).

Ciò considerato, e tenuto conto dell'esigenza di una normale e dignitosa condizione di vita della famiglia, si indica in € 1800 mensili gli oneri per il mantenimento del ricorrente, della moglie e dei due figli, tutti a carico. Si

tratta di una stima prudente, in considerazione anche dell'età dei ragazzi, e della necessità di garantirne il sostentamento, l'istruzione, la salute, oltre alle spese per utenze, sanitarie, abbigliamento, trasporto, servizi, nonché quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi famiglia.

La tabella che segue fornisce un dettaglio delle spese medie mensili della famiglia Ferrantino. Si potrà poi valutare, in ipotesi di omologa del piano proposto, ma solo in tempi successivi all'esecuzione, l'approntamento di una abitazione in cui trasferire il nucleo familiare.

Alimentari	800
Abbigliamento	150
Utenze	200
Servizi sanitari e salute	150
Istruzione e trasporti	200
Assicurazione auto/bollo	50
Educazione/Straordinarie	250
Totale	1800

Si allega la documentazione di riferimento.

Ne risulta che al momento le disponibilità del reddito mensile residuo (netti € 1.450,00, con le somme detratte per € 688,00) sono inferiori al fabbisogno della famiglia, che vi fa fronte con estrema fatica solo ricorrendo all'estrema contrazione delle spese quotidiane, e alle entrate del lavoro straordinario, non sempre garantite, ferma l'urgenza qui rappresentata di una ristrutturazione del debito per uscire da tale situazione.

Le cause dell'indebitamento

Pur non essendo previsto ai fini della proposta di accordo, per consentire ai

creditori di esprimere il loro parere informato, di seguito si espongono brevemente alcuni elementi utili a inquadrare le ragioni del ricorso alla presente procedura.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa l'intero nucleo familiare origina da una situazione risalente, con iniziale contrazione di debiti per far fronte a spese per la

OMISSIS

Dopo il trasferimento nelle Marche, nel 2003, la famiglia ricorre a mutuo ipotecario per l'acquisto di un'abitazione a Falconara Marittima, Via Volturmo n. 14. Il mutuo viene rinegoziato nel 2006 con l'Inps (all'epoca Gestione Inpdap), per € 133.353,75, con concessione di ipoteca.

Nel 2007/2008 la famiglia si trova a sostenere spese di ristrutturazione dell'immobile deliberate dal condominio, che gravano sui signori Ferrantino per € 13.759,47 (doc. 12), con necessità di ricorso al credito anche in questo caso.

Il 19.11.2007 il signor Ferrantino (garante anche la moglie obbligata in solido), fa richiesta e ottiene, dall'allora Sifl Finanziaria Spa, oggi Ubi Banca Scpa, un prestito per € 42.395,60 in 120 rate mensili (doc. 13).

Successivamente si aggiungono ulteriori esigenze di spesa per l'acquisto di un'auto, nel 2009, e la rinegoziazione dei finanziamenti pregressi con un aggravio di costi per l'accesso al credito. Risalgono al 2010 la cessione del quinto dello stipendio a Barclays Bank (oggi IBL), che rinegozia un finanziamento del 1999 (doc. 14) e la delegazione di pagamento in favore di Carichieti, oggi Unicredit (doc. 15).

In tale contesto, nel 2011 alla famiglia viene meno il reddito della Signora ~~XXXXXX~~, che perde il lavoro e non trova, ancora ad oggi, altra occupazione.

3. Ubi Banca (ex Silf)	40.000,00
4. Unicredit (già Carichieti)	13.065,95
5. Banca IFIS (già Santander)	35.078
6. TRC (già Santander)	1.811,40
7. Unicredit spa	20.000
8. Condominio Via Volturmo Falconara Marittima	247,99
totale	227.275,34

Nel dettaglio:

1. IBL Banca Spa, ex Barclays Bank: il debito risale al 21.4.2010 (rinegoziato da precedente del 1999) e beneficia di cessione del quinto dello stipendio, con complessivi € 388 detratti mensilmente dallo stipendio;
2. Inps: da mutuo ipotecario del 2006, l'importo indicato è una stima del credito residuo incapiente (degradato chirografario) all'esito del previsto riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dell'immobile (che si stima in circa € 40.000, detratto dal prezzo di vendita le spese e gli oneri delle attività svolte);
3. Ubi: finanziamento del 19.11.2007, per questa posizione risulta coobbligata con il Ferrantino la Signora XXXXXXXXXX;
4. Unicredit, ex Carichieti: finanziamento del 12.10.2010 (rinegoziato da precedente della Flash Bank risalente al 2006), beneficia di delegazione di pagamento sullo stipendio, con detrazione di € 300 mensili;
- 5 e 6. IFIS e TRC: entrambe le posizioni originano da rapporti del 2009 e 2010 (rinegoziato da precedente posizione);
7. Unicredit: si tratta di scoperto di conto corrente cointestato con la Signora Galano, rimasto insoddisfatto nella procedura esecutiva in cui la creditrice è intervenuta (somma quantificata da Unicredit in sede di precisazione del credito nella procedura esecutiva);
8. Condominio: il debito riguarda il mancato pagamento di spese condominiali per il periodo anteriore alla vendita (2015 e 2016, spese per cui vige la solidarietà dell'acquirente ex art 63 disp att cc.)

* * * *

Tutto ciò premesso ed esposto, l'istante Silvio Ferrantino, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, per la ristrutturazione dei suoi debiti e la soddisfazione dei crediti, formula la seguente

PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

ex art. 7 comma 1, della L. n. 3/2012, sottoposto ad attestazione da parte dell'Avv. Fabiola Tombolini, professionista con studio in Ancona, Via I Maggio n. 142/B, nominato dal Tribunale di Ancona per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

La proposta che il Sig. Ferrantino formula ai propri creditori prevede la messa a disposizione della somma di € 400,00 mensili, tenuto conto delle spese indicate per il mantenimento della famiglia, da prelevarsi dalla retribuzione ordinaria mensile e dalla mensilità aggiuntiva (tredicesima) per un totale di € 5.200,00 annui, per 8 anni a partire dall'omologa del presente piano, e quindi complessivi € 41.600,00.

A fronte dell'omologa del piano proposto il ricorrente propone tali somme - detratti gli importi dovuti e il pagamento integrale fino a concorrenza del compenso OCC e prededuzioni (spese professionista) comprensivi di oneri fiscali, accessori e spese sostenute - a saldo e stralcio e chiusura di ogni pretesa, rinunciando altresì a eventuali azioni e contestazioni, con riguardo ai crediti di cui in narrativa.

Il versamento delle somme di cui ai ratei mensili in favore dei creditori prenderà avvio dopo il pagamento integrale con tali proventi delle somme spettanti in prededuzione.

Il pagamento avverrà previa comunicazione dell'omologa al datore di lavoro, affinché il rateo relativo agli stipendi liquidabili in virtù del rapporto di lavoro venga obbligatoriamente convogliato presso l'istituto di credito che verrà indicato dal ricorrente, e che da tale conto corrente vengano effettuati pagamenti trimestrali ai creditori, pro quota.

Si precisa che i pagamenti alle scadenze suddette verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti all'esito della procedura da parte dei rispettivi creditori.

Il ricorrente, al fine di consentire all'OCC l'attività di controllo, nell'interesse dei creditori, procederà all'esito di ogni semestre a fornire l'elenco dei pagamenti eseguiti, con gli stipendi con versamento mensile dell'importo dovuto sul conto corrente dedicato.

La presente proposta presuppone quale condizione necessaria per la sua proponibilità / sostenibilità la sospensione e interruzione dell'attuale devoluzione di somme da parte del datore di lavoro ai creditori IBL e Unicredit per € 688 mensili complessivi.

Pertanto, quanto ai crediti oggetto di cessione del quinto (per € 388,00 mensili in favore di IBL), e di delegazione di pagamento (per € 300,00 in favore di Unicredit) si specifica la richiesta che in caso di fissazione di udienza ex art 10 comma 1, L. 3/2012, il Tribunale disponga l'immediata sospensione dell'accredito mensile a tali soggetti, con comunicazione da inviarsi al datore di lavoro a cura dell'OCC.

Si chiede inoltre che lo stesso Tribunale, in caso di omologa dell'accordo, ne disponga altresì l'interruzione definitiva, al fine di consentire il pagamento degli importi secondo il piano sopra descritto (pagamento integrale al Sig. Ferrantino, con canalizzazione di € 400 mensili sul conto dedicato, a partire dall'importo di cui alla effettiva sospensione/interruzione della devoluzione). Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci si rimette alla volontà del Tribunale.

Al passivo indicato nella tabella riportata nelle premesse devono aggiungersi, in prededuzione:

- il compenso spettante al professionista nominato per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento del consumatore ex art. 15, comma 9, della L. n. 3/2012.

A tal proposito l'Avv. Fabiola Tombolini in considerazione della oggettiva e rilevante situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'istante e tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto

24/09/2014 n. 202 per la determinazione del compenso spettante all'O.C.C., ha riferito di limitare il compenso ad € 3.000 compresi oneri e accessori, ulteriormente ribassato rispetto al mimo di tariffa .

• il compenso spettante al professionista che ha assistito il ricorrente nella procedura, quantificato, per le medesime ragioni di contenimento e agevolazione della stessa, in € 1.000,00 onnicomprensivi.

Attività	Importo
Accantonamento mensile di € 400 per 8 anni	€ 41.600
Passività	Importo
OCC (Avv. Fabiola Tombolini)	€ 3.000,00
Spese professionista (prededuzione)	€ 1.000,00
Fondo spese procedura	€ 600
Totale prededuzione	€ 4.600,00
Totale a disposizione dei creditori al netto delle prededuzioni	€ 37.000,00

creditori	Importo	Soddisfazione stimata (16,28 %)
Barclays Bank	17.072,00	2.779,00
INPS	100.000 (circa)	16.280,00
Ubi Banca (ex Silf)	40.000,00	6.512,00
Unicredit (già Carichiet)	13.065,95	2.127,00
Banca IFIS (già Santander)	35.078,00	5.710,00
TRC (già Santander)	1.811,40	293,00
Unicredit spa	20.000,00	3.255,00
Condominio Via Volturno Falconara Marittima	247,99	44,00
totale	227.275,34	37.000,00

Il pagamento dei creditori chirografari, senza interessi, potrà essere quindi essere effettuato nell'arco temporale di **otto anni**, periodo da considerarsi attendibile stante l'età del ricorrente e la situazione lavorativa stabile.

Si tratta di alternativa preferibile a ogni ipotesi liquidatoria, atteso che il ricorrente non dispone di alcun bene sul quale si possa svolgere una liquidazione (in punto di stipendio si fa rinvio alle considerazioni in merito all'indisponibilità di somme necessarie per il mantenimento della famiglia), e attesa la disponibilità del ricorrente ad andare oltre il termine dei 5 anni usualmente indicato quale prospettiva liquidatoria.

Si evidenzia infine che la soluzione proposta costituisce una valorizzazione della par condicio creditorum, altrimenti compromessa in ragione delle attuali detrazioni dallo stipendio in favore di IBL e Unicredit.

Non da ultimo, costituisce l'unica possibilità, in linea con la ratio della norma, per consentire l'accesso alla procedura e alla ristrutturazione del debito, con salvaguardia delle esigenze primarie di mantenimento e serenità della famiglia Ferrantino.

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- disporre preliminarmente con la massima urgenza, per i motivi di cui in narrativa, la sospensione degli addebiti sulla busta paga relativi alle rate della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento (attuale devoluzione in favore di IBL e Unicredit) da parte del datore di lavoro, con comunicazione del provvedimento a cura dell'OCC, ciò anche al fine di evitare il mancato rispetto della par condicio creditorum;
- fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 3/2012, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Fabiola Tombolini, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a

- tutti i creditori della proposta e del decreto;
- * dichiarare in sede di decreto di omologa la definitiva interruzione e risoluzione/revoca dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e di delegazione di pagamento dello stipendio in favore di NBarkalys Bank (ora IBL) e Carichiedi (ora Unicredit).
 - * Disporre altresì in sede di omologa l'obbligo di procedere alla cancellazione del nominativo del Sig. Silvio Ferrantino con sua segnalazione presso la Centrale Rischi, ^{EC21F} consentendogli l'accesso al sistema bancario ad esempio per il rilascio di Bancomat, o per il prelievo da sportelli. Si tratta di attività ordinarie, ad oggi negate, con necessità di procedere sempre a pagamenti in contanti (supermercato, acquisti vari) con i conseguenti inevitabili disagi ove lo stesso (in viaggio, con i figli etc) si trovi a non averne prelevato a sufficienza presso la propria banca, o per emergenze, ove non si trovi nel comune di residenza.

* * * *

unitamente alla presente proposta ~~il~~ ricorrente ~~allegare~~ la seguente documentazione ex art 9 comma 2 legge 3/2012:

- A. Elenco dei creditori con indicazione delle rispettive somme;
- B. Elenco dei beni posseduti;
- C. Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- D. Attestazione di fattibilità del piano dell'OCC;
- E. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;

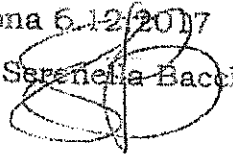
Oltre ai seguenti documenti:

1. Istanza Sig. Ferrantino;
2. Rinuncia
3. Nomina OCC;
4. Stato di famiglia;
5. C.c. bancario saldo;
6. Scheda professionale Sig.ra Galano;
7. Buste paga Sig. Ferrantino;
8. Decreto trasferimento bene immobile;
9. ~~Spese utenze alloggio di servizio;~~ ^{correnti}

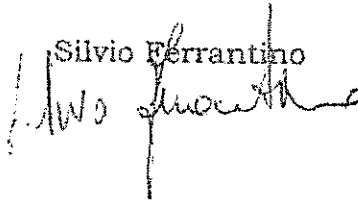
- 10.
11. Tabelle
12. Lavori condominiali immobile;
13. Decreto ingiuntivo Ubi Banca;
14. Contratto di cessione di quote dello stipendio del 8.4.1999 (ora IBL, Barclays Bank)
15. Contratto di prestito con delega di pagamento del 12.10.2010 (ora Unicredit, Carichieti)
16. Spese varie 2011
17. Lettera di messa in mora Unicredit 3.2.2012
18. Precetto Inps del 25.10.2012

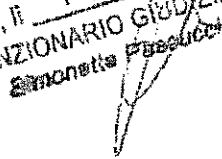
Con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna.

Ancona 6.12.2017

Avv.  Bacchiocco

Silvio Ferrantino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, il 12 DIC. 2017.
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 Simonetta Passucci